

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generaledel 2014, proposto da:

....., rappresentato e difeso dagli avv. Michele Bonetti, Delia Santi e Umberto Cantelli, con domicilio eletto presso Michele Bonetti in Roma, via San Tommaso d'Aquino n. 47;

contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca, Universita' degli Studi di Cagliari, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n.12;

per la riforma

della sentenza n. 439 del T.A.R. SARDEGNA – CAGLIARI-(Sezione Prima) del 16 giugno 2014, resa tra le parti,

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca e dell'Universita' degli Studi di Cagliari;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Relatore, nella Camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2014, il Cons. Carlo Mosca e uditi per le parti l'avvocato Cantelli e, l'avvocato dello Stato, Andrea Fedeli;

Considerato che, ad una prima sommaria delibazione propria della fase cautelare, sono emersi i particolari profili della vicenda che meritano un più adeguato approfondimento in sede di cognizione piena ed esauriente, anche alla luce di quanto sarà deciso dall'Adunanza plenaria di questo Consiglio a cui il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana ha deferito una questione analoga, con ordinanza n.454 del 25 luglio 2014;

Rilevato che, nella comparazione dei contrapposti interessi delle parti in causa, sembrerebbe prevalere nella presente fase cautelare, l'interesse dell'appellante all'ammissione con riserva al corso di laurea;

Ritenuto che, nelle more della definizione del merito, debba essere disposta l'ammissione con riserva dell'odierno appellante al corso di laurea in questione;

Ritenuto che, in relazione ai profili della vicenda, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese della presente fase di giudizio;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) accoglie l'istanza cautelare (ricorso n.7312 del 2014)

Compensa tra le parti le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2014, con l'intervento dei magistrati:

Luciano Barra Caracciolo, Presidente

Maurizio Meschino, Consigliere

Gabriella De Michele, Consigliere

Carlo Mosca, Consigliere, Estensore

Vincenzo Lopilato, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 08/10/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)